TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Direzione VI - Gestione del Personale
Area gestione del personale
Divisione 3 – Programmazione e reclutamento del personale
Ripartizione 1 – Reclutamento personale docente, ricercatore e TAB

Riferimento 2676

Procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il gruppo scientifico-disciplinare 11/PHIL-03 e settore scientifico disciplinare PHIL-03/A

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull'autonomia universitaria e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*);

VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii. ed il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE* (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*)";

VISTA la legge 15 aprile 2004, n. 106: "*Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*" nonché il D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252 "*Regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*";

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*" e, in particolare, l'articolo 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 "*Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 240/2010*";

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inerente a *"Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei* [omissis]*"*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 97 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge europea 2013*" ed in particolare l'art. 7;

VISTO il D.P.C.M. 9 novembre 2021, relativo alle "*Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*";

VISTO il Decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 456 recante "*Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*" e ss.ii.;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" e in particolare l'articolo 1, comma 297, lettera a) il quale prevede che il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di "*75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinati all'assunzione di professori universitari, di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di personale tecnico-amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo, finanziate con le risorse di cui alla presente lettera, sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (...) sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento*";

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 1, comma 297, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si rendono disponibili le risorse per l'attivazione di una pluralità di piani di reclutamento del personale delle Istituzioni universitarie statali in relazione agli incrementi delle risorse stanziate dal 2022 al 2026;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 maggio 2022, n. 445 "*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*", con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha assegnato alle Istituzioni universitarie statali le risorse destinate alla attivazione dei seguenti piani straordinari di reclutamento di professori universitari, ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di personale tecnico amministrativo:

Piano Straordinario	Anno	Euro (milioni)
A	2022	75
	dal 2023	300
B	dal 2024	340
C	dal 2025	50
D	dal 2026	50
TOTALE	**dal 2026**	**740**

VISTO il Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795 "*Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024*", cd. *Piano straordinario B*, in virtù del quale l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata è risultata assegnataria di **59,50 punti organico** (*tabella 1 allegata al Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795*);

TENUTO CONTO che, stante il disposto dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e ss.mm.ii., le assunzioni e le prese di servizio a valere sulle risorse di cui al citato Decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 795 sono da effettuarsi entro il 31 dicembre 2027;

VISTO il Decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639, recante "*La determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240*" ed i relativi allegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 9 maggio 2024 ed entrato in vigore in pari data;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca, datata 16 luglio 2024 (prot. MUR n. 10215) inerente a «*Decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 recante "la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art.15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240". Chiarimenti in merito al superamento del macrosettore concorsuale in relazione alle procedure di reclutamento di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*»;

VISTA la legge 16 luglio 2026, n. 129, e in particolare l'articolo 3, comma 1, ai sensi del quale, fino alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dalla medesima legge, nonché delle modalità di formazione delle commissioni previste dalla legge stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 129 del 2026;

RILEVATO che, in applicazione della predetta disposizione, la presente procedura è disciplinata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 16 luglio 2026, n. 129, nonché dalle ulteriori disposizioni normative e regolamentari applicabili;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con Decreto rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il "*Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia*", emanato con Decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, assunta nella seduta del 20 luglio 2026;

VISTA la delibera del Senato Accademico 8.16), assunta nella seduta del 22 settembre 2026;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 10.7), assunta nella seduta del 29 settembre 2026, con la quale è stata approvata l'attivazione della procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il gruppo scientifico-disciplinare 11/PHIL-03 − *Filosofia morale* e settore scientifico disciplinare PHIL-03/A − *Filosofia morale* a valere sulle risorse di cui al combinato disposto dei Decreti ministeriali 6 maggio 2022 n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795 "*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*" – Piano straordinario B;

CONSIDERATO che la posizione dispone della necessaria copertura finanziaria, come da delibera del Consiglio di amministrazione sopra citata;

DATO ATTO che, nel presente Decreto, le espressioni riferite a persone sono utilizzate in forma neutra o al maschile generico per esigenze di sintesi redazionale, restando inteso che esse si riferiscono indistintamente a candidati e candidate;

DECRETA

Art. 1 - Indizione della procedura comparativa

1. È indetta la seguente procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il **Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale**:

Riferimento 2676	
Gruppo scientifico-disciplinare:	11/PHIL-03 − *Filosofia morale*
Settore scientifico disciplinare:	PHIL-03/A − *Filosofia morale*
Sede di afferenza e di servizio	Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale
Criteri generali di valutazione dei titoli:	I) l'attività di coordinamento e di organizzazione di gruppi di ricerca e la partecipazione a essi;

	II) l'attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale.
Criteri generali di valutazione delle pubblicazioni:	I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; II) congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel gruppo scientifico-disciplinare e nel settore scientifico disciplinare di cui alla procedura; III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica; IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura.
Funzioni che il professore è tenuto a svolgere:	Il professore è tenuto a svolgere le funzioni previste dalla vigente normativa in materia di stato giuridico del personale docente universitario e dal codice etico di Ateneo. ***Tipologia di impegno didattico*** L'impegno didattico consiste nello svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, relativamente agli insegnamenti del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, impartiti nel corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria o in altri corsi di studio dove le competenze del settore scientifico disciplinare sono spendibili. ***Tipologia di impegno scientifico*** L'impegno scientifico consiste nello svolgimento di attività di ricerca nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura.
Lingua straniera richiesta e livello di conoscenza	*Lingua straniera*: Inglese *Livello*: ottimo
Numero massimo di pubblicazioni e arco temporale	numero massimo: 10 (dieci).

	Il candidato è tenuto a presentare almeno **una** pubblicazione, tra quelle sopra indicate, relativa agli ultimi cinque anni calcolati a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all'anno di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dalla procedura

2. La posizione di cui al presente bando è a valere sulle risorse di cui al combinato disposto dei Decreti ministeriali 6 maggio 2022 n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795 "*Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026*" - *Piano straordinario B*.

3. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura:

1) gli studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2020, n. 240 e ss.mm.ii. per il gruppo scientifico-disciplinare di cui al precedente articolo 1 e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
2) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità per la seconda fascia ai sensi della legge n. 210 del 1998 e ss.mm.ii. per il gruppo scientifico-disciplinare di cui all'art 1, limitatamente al periodo di durata della stessa;
3) i professori di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare di cui all'articolo 1 del presente bando;
4) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere, definite dal Ministro ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.

2. Sono altresì richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici;
b) essere in regola con le leggi sugli obblighi di leva *(tale requisito è richiesto ai soli cittadini italiani)*;
c) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dall'assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
d) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;
e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. n. 3 del 1957.

3. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, in aggiunta a tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani, devono possedere i seguenti requisiti:

(a) godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
(b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande alla procedura.
5. I candidati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione in merito ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione al possesso dei requisiti per l'ammissione.
6. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato durante o anche successivamente allo svolgimento della procedura, comporta l'esclusione dalla procedura stessa.
7. Non sono altresì ammessi a partecipare alla procedura coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, con il Rettore, con la Direttrice generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Art. 3 - Domande di ammissione – termini e modalità

1. Per partecipare alla procedura comparativa i candidati redigono la domanda secondo lo schema allegato al presente decreto (Allegato A) e pubblicato, unitamente al presente decreto, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link: https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636
2. I candidati sono tenuti a presentare la domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., debitamente datata e firmata, digitalmente o con firma autografa, **a pena di esclusione**, **entro il termine perentorio delle ore 13:00:00 del trentesimo giorno successivo** a quello della pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile presentare la candidatura entro le ore 13:00:00 del primo giorno feriale utile.
3. Alle domande inviate oltre le ore 13:00:00 del giorno sopra indicato, in quanto tardive, **consegue l'esclusione** dalla procedura.
4. **La domanda e i relativi allegati**, di cui al successivo comma 9, **devono essere inviati in formato PDF a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it**,** citando nell'oggetto: "*Domanda art 18 co 1 – Riferimento 2676*". Si raccomanda (1) di considerare per singola PEC un limite dimensionale massimo degli allegati pari a 30 Mbyte, con possibilità di utilizzare più PEC successive, opportunamente numerate, per completare l'invio della documentazione, nonché (2) di **utilizzare un numero massimo di 20 battute per denominare i file allegati e di non inserire caratteri speciali**. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005.
5. **Si precisa che tutte le PEC devono essere trasmesse entro il termine perentorio sopra indicato. Fermo restando quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, le PEC pervenute tardivamente non saranno prese in considerazione.**
6. In caso di comprovata e oggettiva impossibilità tecnica, non imputabile al candidato, di utilizzo della PEC, da comunicare tempestivamente all'Amministrazione all'indirizzo concorsi@uniroma2.it, l'Amministrazione potrà autorizzare, **in via eccezionale**, la trasmissione della domanda e dei relativi allegati mediante modalità telematiche alternative, secondo le istruzioni operative dalla stessa impartite. In tal caso, ai fini

dell'accertamento della tempestività della presentazione della domanda e dei relativi allegati, faranno fede la data e l'ora risultanti dal sistema utilizzato per la trasmissione autorizzata dall'Amministrazione.

7. Nella domanda i candidati sono tenuti a **dichiarare** sotto la propria responsabilità:

1) il nome e il cognome (*le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile*);

2) il luogo e la data di nascita;

3) l'indirizzo di residenza o di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e di PEC, nonché il recapito telefonico, eletti dal candidato per le comunicazioni e notifiche a tutti gli effetti legali relative alla procedura di cui al presente bando;

4) il codice fiscale;

5) la cittadinanza posseduta;

6) il ricorrere di una delle condizioni/requisiti di cui al precedente art. 2, punti da 1) a 4) *[specificando quanto all'abilitazione scientifica nazionale il gruppo scientifico-disciplinare, la fascia, l'anno di conseguimento e la durata]*;

7) quanto all'articolo 4, comma 4, lettera i) del Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia, l'essere "*professore di seconda fascia in università italiane*" **oppure** appartenere al ruolo di "*ricercatore universitario* [ndr. a tempo indeterminato] *o di altri enti o istituti di ricerca* [ndr. **nonché**] *titolare di corsi ufficiali in corsi di laurea, di laurea magistrale nonché di laurea a ciclo unico in discipline del settore concorsuale* (ora gruppo scientifico-disciplinare) *e del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura per almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando*";

8) il godimento dei diritti civili e politici;

9) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

10) di essere immuni da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate *(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o sentenza di patteggiamento)* e i procedimenti penali in corso o pendenti eventualmente a proprio carico;

11) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi leva (*tale dichiarazione è richiesta ai soli cittadini* italiani);

12) di avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del ruolo di professore universitario di seconda fascia di cui al presente bando. L'idoneità allo svolgimento delle specifiche funzioni è accertata dall'Amministrazione prima della presa di servizio, ai sensi della normativa vigente;

13) (*per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992)* richiesta riguardo all'ausilio necessario e/o all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della normativa vigente, richiesta comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica;

14) *(per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento*) richiesta riguardo all'ausilio necessario e/o all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della normativa vigente, richiesta comprovata da apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica;

15) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

16) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

17) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, con il Rettore, con la Direttrice generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

18) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione esaminatrice, i criteri di valutazione definiti dalla commissione esaminatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, l'elenco dei candidati ammessi alla prova di idoneità didattica e all'accertamento delle competenze linguistiche, le modalità di svolgimento e il calendario della suddetta prova e del citato accertamento, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori, saranno resi noti mediante pubblicazione degli atti e/o del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link: https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636

8. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, in aggiunta alle dichiarazioni di cui sopra, devono altresì rendere le seguenti dichiarazioni:

(a) di godere dei diritti politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

(b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

9. I candidati **hanno l'onere di allegare** alla domanda:

a) *curriculum vitae*, redatto in lingua italiana (*e, eventualmente, **anche** in lingua inglese*), datato e firmato, digitalmente o con firma autografa, con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il *curriculum vitae* deve contenere l'attività scientifica svolta (*le pubblicazioni scientifiche devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di scadenza di presentazione della domanda*), l'esperienza didattica maturata e l'indicazione dei periodi di congedo di documentata assenza dal servizio, previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli per motivo di studio. **Si segnala che, in caso di mancata allegazione del curriculum vitae in lingua italiana, la commissione esaminatrice non potrà procedere alla relativa valutazione;**

b) elenco, datato e firmato, digitalmente o con firma autografa, delle pubblicazioni, che il candidato intende sottoporre a valutazione, nel numero massimo e nell'arco temporale di cui all'articolo 1, comma 1, alla voce "*Numero massimo di pubblicazioni e arco temporale*" del decreto di indizione della procedura, da presentarsi con le modalità di cui all'articolo 4 rubricato "*Titoli e pubblicazioni-Modalità di presentazione*" del suddetto decreto;

c) dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate;

d) copia del documento di identità;

e) copia del codice fiscale;

f) *(ndr: solo per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni ovvero che, in applicazione della legge n. 170 del 2010, richiedano l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove)* certificazione medica.

10. Ogni eventuale variazione relativa alla residenza, al domicilio, all'indirizzo PEC, all'indirizzo e-mail e al recapito telefonico, eletti dai candidati ai fini della presente procedura, dovrà essere comunicata alla Direzione VI – Area gestione del personale – Divisione 3 – Ripartizione 1 *Reclutamento personale docente, ricercatore e TAB* dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (*email: concorsi@uniroma2.it*).

11. L'Amministrazione declina ogni responsabilità nell'ipotesi di dispersione delle comunicazioni dalla stessa inviate, ove tale dispersione sia da imputarsi a inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato nella domanda di partecipazione, mancata o non tempestiva comunicazione dell'avvenuto mutamento dei recapiti inizialmente indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, né assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telematici o per eventuale illeggibilità dei file trasmessi telematicamente, che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

12. Ai sensi della normativa vigente non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.

Art. 4 - Titoli e pubblicazioni - modalità di presentazione

1. Nel termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 2, le pubblicazioni, l'elenco delle pubblicazioni, la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate, eventuali documenti e titoli (*autocertificati ai sensi della normativa vigente*) – *ove non siano già indicati nel curriculum vitae* – ritenuti utili ai fini della procedura, **vanno inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC)**, in formato PDF, all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it, citando nell'oggetto: "*Pubblicazioni e titoli – art. 18 co 1 – Riferimento 2676*". Si raccomanda (1) di considerare per singola PEC un limite dimensionale massimo degli allegati pari a 30 Mbyte, con possibilità di utilizzare più PEC successive, opportunamente numerate, per completare l'invio della documentazione, nonché (2) di **utilizzare un numero massimo di 20 battute per denominare i file allegati e di non inserire caratteri speciali**. La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 68 del 2005.

2. **Si precisa che tutte le PEC devono essere trasmesse entro il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, le PEC pervenute tardivamente non saranno prese in considerazione.**

3. In caso di comprovata e oggettiva impossibilità tecnica, non imputabile al candidato, di utilizzo della PEC, da comunicare tempestivamente all'Amministrazione all'indirizzo concorsi@uniroma2.it, l'Amministrazione potrà autorizzare, **in via eccezionale**, la trasmissione della documentazione mediante modalità telematiche alternative, secondo le istruzioni operative dalla stessa impartite. In tal caso, ai fini dell'accertamento della tempestività della presentazione della documentazione, faranno fede la data e l'ora risultanti dal sistema utilizzato per la trasmissione autorizzata dall'Amministrazione.

4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuale illeggibilità dei file trasmessi telematicamente nonché per eventuali disguidi telematici, che non siano imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o che siano imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. Ai sensi della normativa vigente la Pubblica Amministrazione non può accettare certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana, pertanto, in tal caso, saranno accettate **solo le autocertificazioni**.
6. I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono dimostrare la conformità all'originale della documentazione prodotta avvalendosi delle modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. (*cfr. Allegato B al presente decreto*).
7. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare:

a) stati, fatti e qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;
b) stati, fatti e qualità certificabili o attestabili in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del/la dichiarante, indicando la Convenzione invocata e l'atto con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano.

8. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma 7, i candidati, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, dovranno effettuare una semplice dichiarazione relativa a stati, fatti e qualità richiesti. Al momento dell'eventuale assunzione in servizio, dette dichiarazioni dovranno essere comprovate mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale con le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del suddetto D.P.R. in materia di sanzioni penali.
10. Sono valutabili ai fini della procedura esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, presentati dai candidati in ossequio a quanto previsto nel presente bando. La tesi di dottorato, ove inclusa tra le pubblicazioni presentate dal candidato nel rispetto del numero massimo previsto, è presa in considerazione per la valutazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
11. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati unitamente al documento di accettazione dell'editore.
12. Per le pubblicazioni edite in Italia si applicano gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006 n. 252.
13. Per tutte le pubblicazioni, edite sia in Italia che all'estero, devono risultare:
a) la data e, possibilmente, il luogo di pubblicazione;
b) codice ISBN oppure ISSN oppure DOI o altro equivalente.
14. Le pubblicazioni ed i titoli devono essere presentati nella lingua originale. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana

certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. In ogni caso, la commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 7 ha facoltà di richiedere ai candidati, in un qualunque momento della procedura, una traduzione ufficiale in lingua italiana, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare oppure da un traduttore ufficiale, anche delle pubblicazioni in lingua francese, tedesca e spagnola.

15. Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo corrispondente all'elenco presentato dal candidato e allegato alla candidatura. Le pubblicazioni contenute nell'elenco prodotto dal candidato ma non presentate o la presentazione di pubblicazioni in formato differente da quello richiesto (pdf) **non verranno prese in considerazione** dalla commissione esaminatrice.

16. Qualora un candidato presenti un numero di pubblicazioni superiore a quello stabilito dal bando, la commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni, nell'ordine specificato nell'elenco delle pubblicazioni presentato dal candidato, fino al raggiungimento del limite previsto al precedente articolo 1, alla voce "*Numero massimo di pubblicazioni e arco temporale*".

17. Per le pubblicazioni in collaborazione, ai fini della relativa enucleazione, **il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo.** In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione possono essere oggetto di valutazione, **purché sia possibile enucleare l'apporto individuale del candidato sulla base dei criteri individuati dalla commissione esaminatrice**.

18. Le pubblicazioni, i documenti e i titoli presentati dopo la scadenza del termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto non saranno presi in considerazione.

19. Non è consentito il mero riferimento a pubblicazioni, documenti e titoli presentati a qualsiasi titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5 - Rinuncia alla procedura

1. I candidati che, proposta domanda di ammissione alla procedura, intendano rinunciare a partecipare alla procedura stessa, sono tenuti a presentare **apposita nota (in formato PDF)**, contenente la dichiarazione di rinuncia, corredata dalla fotocopia del documento di identità, con le seguenti modalità:

a) invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.torvergata.it;
b) invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsi@uniroma2.it.

2. Tale rinuncia è irrevocabile.

Art. 6 - Controlli dell'Amministrazione e cause di esclusione

1. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle istanze di partecipazione e sulle attestazioni e certificazioni prodotte dai candidati, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di sanzioni penali.

4. L'eventuale esclusione dalla procedura può essere disposta dall'Ateneo in qualsiasi momento, anche in seguito alla conclusione della procedura e successivamente alla nomina in ruolo.

5. In caso di esclusione, il candidato sarà destinatario di un provvedimento rettorale, personale e motivato, notificato all'indirizzo PEC (o, in mancanza, all'indirizzo email) eletto nella domanda di partecipazione alla procedura.
6. Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura, tra gli altri:
 (a) il difetto in ordine al possesso di uno o più dei requisiti prescritti;
 (b) l'assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione o la sua apposizione in una modalità diversa da quelle precisate all'articolo 3, comma 2;
 (c) presentazione della domanda oltre il termine di scadenza previsto all'articolo 3, comma 2 del presente bando;
 (d) presentazione della domanda con modalità o in formato differente da quelli espressamente consentiti;
 (e) mancata allegazione del pdf relativo alla domanda, pur in presenza degli altri allegati previsti;
 (f) la non veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta da tre professori di prima fascia appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare nonché al settore scientifico disciplinare oggetto del bando, in maggioranza esterni ai ruoli dell'Ateneo, anche attivi in università o centri di ricerca di Paesi OCSE. In caso di impossibilità oggettiva di nomina di professori di prima fascia appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è possibile nominare professori di prima fascia appartenenti ad altri settori scientifico disciplinari del gruppo scientifico-disciplinare indicato nel bando.
2. I componenti della commissione sono individuati tra i professori ordinari in possesso dei requisiti, di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2.
3. Non possono far parte delle commissioni coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge n. 240 del 2010.
4. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando il Dipartimento proponente designa un componente della commissione e predispone una lista di quattro professori, dalla quale vengono sorteggiati due componenti effettivi.
5. La commissione è nominata con decreto rettorale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura raggiungibile attraverso il link: https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636
6. Dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della commissione decorre il termine di quindici giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Rettore.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia.

Art. 8 - Lavori della Commissione

1. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario.
2. La commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. La commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, nell'ambito dei criteri generali di valutazione stabiliti dal Dipartimento, predetermina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili, esaminando in particolare:

a) per quanto riguarda la produzione scientifica del candidato, da effettuarsi previa individuazione dell'apporto individuale nei lavori in collaborazione:

I) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

II) congruenza dell'attività del candidato con le discipline comprese nel gruppo scientifico-disciplinare e nel settore scientifico disciplinare di cui alla procedura;

III) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

IV) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura;

b) per quanto riguarda l'attività scientifica e didattica, nonché i servizi prestati:

I) l'attività di coordinamento e di organizzazione di gruppi di ricerca e la partecipazione a essi;

II) l'attività didattica frontale in corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master universitari, presso università italiane e straniere, nonché il coordinamento di iniziative in campo didattico svolte in ambito nazionale e internazionale.

5. I criteri sono pubblicizzati per almeno 7 giorni decorsi i quali la commissione esaminatrice può proseguire nei lavori.
6. È previsto lo svolgimento di una prova di idoneità didattica, le cui modalità sono definite dalla commissione nella medesima seduta in cui vengono definiti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica dei candidati.
7. **Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione**.
8. In ossequio all'articolo 4, comma 4, lettera i) del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, **sono esonerati dallo svolgimento della prova di idoneità didattica** i candidati che siano già "*professore* [omissis] *di seconda fascia in università italiane*" **oppure siano** "*ricercatori universitari o di altri enti o istituti di ricerca*" [ndr. a tempo indeterminato] **nonché** "*titolari di corsi ufficiali in corsi di laurea, di laurea magistrale nonché di laurea a ciclo unico in discipline del settore concorsuale* (ora gruppo scientifico-disciplinare) *e del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura per almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando*".
9. L'accertamento delle competenze linguistiche si svolge preferibilmente nella stessa data della prova di idoneità didattica.
10. La commissione può prevedere la verifica della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

11. La modalità di svolgimento - se in presenza o in telematica -, il luogo o, in caso di svolgimento in modalità telematica, la piattaforma, la data e l'orario della convocazione per la prova di idoneità didattica, per l'accertamento delle competenze linguistiche e - ove prevista dalla commissione - per la verifica della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636
e notificati ai candidati interessati tramite posta elettronica almeno 20 giorni prima del rispettivo svolgimento.
12. Per essere ammessi a sostenere dette valutazioni i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia. La mancata presentazione di un candidato è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla procedura.
13. Al termine dei lavori la commissione individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando.

Art. 9 - Termine di conclusione del procedimento

1. La commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto rettorale di nomina.
2. Il Rettore può prorogare, una sola volta e per non più di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.
3. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 10 - Accertamento regolarità degli atti della procedura

1. Gli atti della commissione consistono nei verbali di ogni singola riunione, di cui fanno parte integrante i giudizi collegiali, resi dalla commissione su ogni candidato per ciascuna fase della procedura, e nella relazione finale riassuntiva dei lavori.
2. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori il presidente della commissione o un componente a ciò delegato trasmette gli atti alla Direzione VI – Area gestione del personale – Divisione 3 – Ripartizione 1 *Reclutamento personale docente, ricercatore e TAB* dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la relativa verifica e l'approvazione dei verbali, che viene effettuata con decreto del Rettore nei successivi venti giorni.
3. Il decreto del Rettore di approvazione degli atti e la relazione finale sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura raggiungibile attraverso il link:
https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636
vengono comunicati in via telematica a tutti i candidati e trasmessi, unitamente agli atti, al Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo per i successivi adempimenti.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnando un termine per i relativi adempimenti.

Art. 11 - Chiamata

1. Entro due mesi dall'approvazione degli atti il Dipartimento propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del candidato maggiormente qualificato ovvero decide di non proporre la chiamata. In tale ultimo

caso in assenza di un'adeguata e congrua motivazione, il Rettore chiede al Dipartimento di integrare la motivazione.

2. La deliberazione di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia ed è resa pubblica per via telematica.

3. La proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione. In caso di approvazione della chiamata, il candidato idoneo è nominato nel ruolo di professore associato con decreto del Rettore, ferma restando l'assenza di cause di incompatibilità come previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trova applicazione l'articolo 8 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 12 – Nomina in ruolo, diritti e doveri e trattamento economico e previdenziale

1. La nomina in ruolo e i diritti e doveri del docente sono disciplinati dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Il trattamento economico e previdenziale è quello spettante ai professori associati previsto dalle leggi che ne regolano la materia.

3. Tenuto conto che la posizione richiesta è a valere sulle risorse di cui al combinato disposto dei Decreti ministeriali 6 maggio 2022, n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795 - *Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026* - **Piano B**, sulle cui risorse è a valere la posizione richiesta, stante il disposto dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e ss.mm.ii., la presa di servizio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2027. Qualora la presa di servizio non dovesse avvenire, per qualsiasi causa, entro il predetto termine, l'Ateneo si riserva la facoltà di revocare il presente bando e di non procedere all'eventuale chiamata e assunzione dell'avente diritto per sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali - Informativa

1. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali forniti nell'istanza di partecipazione, eventualmente comunicati con documenti integrativi della suddetta istanza o altrimenti acquisiti dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (*es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, università, ecc.*), è finalizzato all'espletamento e alla gestione della procedura e dei procedimenti connessi e strumentali alla stessa (*ivi incluso l'eventuale accesso agli atti della procedura*), all'eventuale procedimento di assunzione in servizio nonché, ove previsto dal bando, alla gestione delle graduatorie.

2. Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con sede in Roma (00133), Via Cracovia, 50 (e-mail: rettore@uniroma2.it - PEC: rettore@pec.uniroma2.it).

3. Il Responsabile della Protezione Dati (*DPO - Data Protection Officer*) è reperibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@uniroma2.it e PEC: rpd@pec.torvergata.it.

4. Il Titolare del Trattamento fornisce apposita "*Informativa ai sensi degli articoli 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") per i partecipanti alle procedure concorsuali, comparative o selettive bandite dall'Ateneo*", reperibile al seguente link: http://utov.it/s/privacy

Art. 14 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa competente è individuata nella Direzione VI – Area gestione del personale – Divisione 3 – Ripartizione 1 *Reclutamento personale docente, ricercatore e TAB* (*e-mail: concorsi@uniroma2.it*).
2. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Annalisa De Cesare, responsabile *ad interim* della Ripartizione 1 *Reclutamento personale docente, ricercatore e TAB* (*e-mail: concorsi@uniroma2.it*).

Art. 15 - Pubblicità e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.
2. L'avviso di indizione della procedura comparativa è pubblicizzato sulla Gazzetta ufficiale – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami.
3. Il decreto di indizione della procedura comparativa è pubblicizzato per estratto sui seguenti siti: https://bandi.miur.it/ e https://euraxess.ec.europa.eu/
4. Il presente decreto è acquisito alla raccolta ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link: https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636

IL RETTORE
(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

NATHAN LEVIALDI GHIRON
09.10.2026 15:11:08 UTC

ALLEGATO A)

Schema per la compilazione della domanda

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Il/la sottoscritto/a	***(inserire nome e cognome - le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili)***
nato a	
in data	
residente in	***(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)***
domiciliato in	***(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)***
codice fiscale	
indirizzo email	
indirizzo PEC	
recapito telefonico	

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia

presso il Dipartimento di	
per il gruppo scientifico-disciplinare	
e settore scientifico disciplinare	
indetta con Decreto rettorale	
Riferimento	**2676**

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000 e ss.mm.ii., il/la sottoscritto/a

DICHIARA ([1])

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

1) di essere cittadino_____;

([1]) Nella compilazione dello schema di domanda si raccomanda:
- *di prestare attenzione alla completezza e correttezza delle dichiarazioni rese;*
- *di apporre una X sulla dichiarazione da rendere, in specie in presenza di più ipotesi alternative;*
- *di inserire nell'elenco degli allegati (in calce alla domanda) solo quanto viene effettivamente allegato alla domanda;*
- *di cancellare dallo schema di domanda e dall'elenco degli allegati tutto ciò che non è di interesse e che non è oggetto di dichiarazione o di trasmissione.*

2) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

☐ di aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010 per la seconda fascia per il gruppo scientifico-disciplinare _____ oggetto del bando, in data _____, validità dal _____ al _____;

oppure

☐ di aver conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240 del 2010 per la prima fascia per il gruppo scientifico-disciplinare _____ oggetto del bando, in data _____, validità dal _____ al _____ e di non essere già titolare delle suddette funzioni superiori;

oppure

☐ di aver conseguito l'idoneità, ai sensi della legge n. 210/1998 e ss.mm.ii., per la seconda fascia per il gruppo scientifico-disciplinare _____ oggetto del bando, in data _____ presso _____;

oppure

☐ di essere in servizio, a decorrere dal _____, quale professore di seconda fascia nel gruppo scientifico-disciplinare _____, oggetto del bando, presso l'Università degli Studi di _____;

oppure

☐ di essere uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario presso _____ a decorrere dal _____ (***inserire data esatta***), nella posizione di _____ (***inserire posizione rivestita in lingua originale***) pari a quella di _____, sulla base della tabella di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere, definite con Decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 456 e ss.ii.;

3) quanto all'articolo 4, comma 4, lettera i) del Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia

☐ di essere professore di seconda fascia in università italiane

oppure

☐ di essere ricercatore universitario (*ndr. a tempo indeterminato*) in servizio dal _____ presso l'Università degli Studi di _____ **oppure ricercatore** (*ndr. a tempo indeterminato*) in servizio dal _____ presso l'ente/l'istituto di ricerca _____ **nonché di essere stato titolare** dei seguenti corsi ufficiali in discipline del gruppo scientifico-disciplinare (*già settore concorsuale*) e del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura per almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del decreto di indizione *(ndr: si raccomanda di indicare nel dettaglio: disciplina, data di inizio e termine, università, Dipartimento)*:

corsi di laurea: _____

corsi di laurea magistrale: _____

corsi di laurea a ciclo unico: _____

oppure

☐ di essere ricercatore universitario (*ndr. a tempo indeterminato*) in servizio dal _____ presso l'Università degli Studi di _____ **oppure ricercatore** (*ndr. a tempo indeterminato*) in servizio dal _____ presso l'ente/l'istituto di ricerca _____, ma **di NON essere stato titolare** di corsi ufficiali in discipline del gruppo scientifico-disciplinare (*già settore concorsuale*) e del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura per almeno tre anni negli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del decreto di indizione

oppure

☐ di **NON essere** ricercatore universitario (*ndr. a tempo indeterminato*) o **ricercatore** (*ndr. a tempo indeterminato*) di altri enti o istituti di ricerca

4) di godere dei diritti civili e politici;

5) quanto all'iscrizione nelle liste elettorali:

☐ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_____(prov.___)

oppure

☐ di **non** essere iscritto per le seguenti motivazioni: _____
(*ndr: I cittadini stranieri devono dichiarare la struttura amministrativa - Comune od altro organismo amministrativo - nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure indicare i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime*)

6) quanto alle condanne penali e ai procedimenti penali pendenti:

☐ di **non** aver riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente;

oppure

☐ di aver riportato le seguenti condanne penali: _____ (*ndr: è preciso onere del candidato indicare nella domanda di aver o meno riportato condanne penali, anche non ancora passate in giudicato; occorre indicare: data del provvedimento _____ autorità giudiziaria che lo ha emesso* _____);

nonché

☐ di **non** avere procedimenti penali pendenti;

oppure

☐ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: _____ (*ndr: è preciso onere del candidato indicare nella domanda di essere o meno sottoposto a procedimento penale*);

7) *(ndr: per i soli candidati italiani di sesso maschile)* quanto agli obblighi di leva:

☐ di aver adempiuto agli obblighi del servizio di leva

oppure

□ di essere nella posizione di milite esente

oppure

□ di essere nella posizione di milite assolto

oppure

□ di godere della sospensione dal servizio obbligatorio di leva di cui alla legge 23 agosto 2004 n. 226: "*Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore*";

oppure

□ Altro: _____

8) di avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del ruolo di professore universitario di seconda fascia di cui alla procedura (Rif. 2676). L'idoneità allo svolgimento delle specifiche funzioni è accertata dall'Amministrazione prima della presa di servizio, ai sensi della normativa vigente;

9) (*per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992)* di avere necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi della legge n. 104 del 1992:

come risulta dall'allegata certificazione;

10) *(per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento*) di avere necessità:

dei seguenti ausili:

e/o dei seguenti tempi aggiuntivi:

11) *(ndr: per i soli candidati aventi cittadinanza straniera)* di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

12) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

13) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

14) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

15) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione della procedura, con il Rettore, con la Direttrice generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

16) di essere consapevole che il decreto di nomina della commissione esaminatrice, i criteri di valutazione definiti dalla commissione esaminatrice, unitamente al verbale della relativa riunione, l'elenco dei

candidati ammessi alla prova di idoneità didattica ed all'accertamento delle competenze linguistiche, le modalità di svolgimento ed il calendario della suddetta prova e del citato accertamento, nonché il decreto rettorale di approvazione degli atti e la relazione finale dei lavori, saranno resi noti mediante pubblicazione degli atti e/o del relativo avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla pagina dedicata alla procedura, raggiungibile attraverso il seguente link:

https://web.uniroma2.it/it/percorso/ufficio_concorsi/sezione/procedure_art__18__comma_1-43636

Il/La sottoscritto/a dichiara di eleggere i seguenti recapiti di riferimento:

indirizzo	*Via _____città_____prov. _____cap*
indirizzo email	
indirizzo PEC	
recapito telefonico	

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica degli stessi che dovesse successivamente intervenire.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione di idonea e opportuna documentazione.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
(ndr: si raccomanda di inserire nel seguente elenco solo quanto viene effettivamente allegato alla domanda e di cancellare quanto non sia di interesse)

a) *curriculum vitae*, redatto in lingua italiana (*e, eventualmente,* ***anche*** *in lingua inglese*), datato e firmato, digitalmente o con firma autografa, con l'esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000. Il *curriculum vitae* deve contenere l'attività scientifica svolta (*le pubblicazioni scientifiche devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di scadenza di presentazione della domanda*), l'esperienza didattica maturata e l'indicazione dei periodi di congedo di documentata assenza dal servizio, previsti dalla normativa vigente, diversi da quelli per motivo di studio. (*Si segnala che, in caso di mancata allegazione del curriculum vitae in lingua italiana, la commissione esaminatrice non potrà procedere alla relativa valutazione*);

b) elenco, datato e firmato, digitalmente o con firma autografa, delle pubblicazioni, che il candidato intende sottoporre a valutazione, nel numero massimo e nell'arco temporale di cui all'articolo 1, comma 1, alla voce "*Numero massimo di pubblicazioni e arco temporale*" del decreto di indizione della procedura, da presentarsi con le modalità di cui all'articolo 4 rubricato "*Titoli e pubblicazioni-Modalità di presentazione*" del suddetto decreto;

c) dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia, resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle pubblicazioni presentate;

d) copia del documento di identità;

e) copia del codice fiscale;

f) *(ndr: solo per i candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero che, in applicazione della legge n. 170 del 2010, richiedano l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove)* certificazione medica.

Data _____

(firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del Decreto rettorale di indizione della procedura (Rif. 2676).

Data

Il dichiarante

(firma)

ALLEGATO B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE DI COPIA
(ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a	*(inserire nome e cognome - le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili)*
nato a	
in data	
residente in	*(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)*
domiciliato in	*(inserire città, cap, via/viale/piazza/largo, numero civico)*
codice di identificazione personale (codice fiscale)	
indirizzo email	
indirizzo PEC	

sotto la propria responsabilità e con piena consapevolezza e conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data

Il dichiarante
(firma)

Nota esplicativa all'Allegato B)

Dichiarazioni sostitutive di conformità all'originale di copia disciplinate dall'art. 19 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445

Con le dichiarazioni sostitutive di conformità all'originale di copia disciplinate dall'art. 19 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445 viene attestata la conformità all'originale di copia di un documento rilasciata da una pubblica amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio.

Le dichiarazioni sostitutive di conformità all'originale di copia possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità all'originale apposta in calce alla copia del documento.

I titoli/pubblicazioni dei quali si attesta la conformità all'originale possono essere inseriti in un'unica dichiarazione sostitutiva, purché siano indicati analiticamente ed espressamente, non essendo sufficiente allo scopo una generica espressione del tipo "tutti i documenti/pubblicazioni allegati alla domanda sono conformi all'originale".

A titolo puramente esemplificativo si riportano talune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale di copia:

la copia della seguente pubblicazione dal titolo _____, di cui al n. ___ dell'elenco "pubblicazioni" allegato alla domanda, edita da_____ riprodotta per intero oppure riprodotta per estratto da pag._____ a pag._____ e, quindi, composta da n. ____ fogli è conforme all'originale;

la copia del seguente atto/documento _____, conservato/rilasciato dalla seguente amministrazione pubblica _____, composto da n. ____fogli è conforme all'originale.